

**PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER GLI  
SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI ENERGIA ELETTRICA**

**(ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2003)**

**ORIENTAMENTI E VALUTAZIONI PRELIMINARI  
CON RIFERIMENTO AL CONTESTO ITALIANO**

*Documento per la consultazione*

3 agosto 2005

## **Premessa**

*Come ormai noto, con l'entrata in vigore e la decorrenza della diretta applicazione in data 1 luglio 2004 in ciascun Stato membro dell'Unione europea del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (Regolamento) è stato innovato profondamente il quadro di riferimento in materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica.*

*In seguito all'adozione dei necessari provvedimenti ai fini della predetta attuazione per l'anno 2005 (cfr. deliberazioni n. 223/04 e n. 224/04), l'Autorità, con il documento per la consultazione pubblicato in data 11 marzo 2005 circa l'applicazione del Regolamento per l'anno 2005 ed orientamenti applicativi per gli anni successivi (di seguito documento per la consultazione 11 marzo 2005), ha inteso effettuare una ricognizione delle metodologie attuate sulle frontiere elettriche con l'Italia per la gestione delle congestioni evidenziando le eventuali criticità e dando evidenza, nel contempo, dello stato di avanzamento dei lavori in seno al gruppo di lavoro su base regionale e istituzionale appositamente costituito dalla Commissione Europea, al fine di consentire un approccio attuativo delle disposizioni comunitarie che tengano conto delle peculiarità di ogni singola regione. A tal proposito si ricorda che, per quanto riguarda la regione dell'Europa centro-meridionale (costituita da Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Germania), l'Autorità svolge un ruolo di co-presidenza con la Commissione Europea e che il primo incontro operativo in tale contesto si è tenuto il 25 gennaio u.s. a Milano (Milan Mini-forum).*

*Sulla base degli esiti del processo di consultazione avviato in data 11 marzo 2005, l'Autorità ha tenuto i contatti con le autorità di regolazione dei paesi confinanti della frontiera settentrionale interessati dalla piena attuazione del Regolamento (vale a dire Francia e Austria), al fine di pervenire ad accordi per l'attuazione, nell'anno 2006, di procedure di assegnazione congiunta della capacità di trasporto compatibili con le disposizioni di cui al medesimo Regolamento.*

*Il presente documento per la consultazione si prefigge gli scopi di:*

- a) formulare alcune valutazioni e alcuni orientamenti, a partire dall'esperienza pregressa, circa le diverse possibili soluzioni per l'attuazione, nell'anno 2006, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento;*
- b) acquisire osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati al fine di tenere conto delle medesime nell'ambito dei gruppi di lavoro stabiliti con le autorità di regolazione confinanti, nonché, nell'ambito del prossimo Milan Mini-forum autunnale.*

*Gli esiti della presente consultazione dovranno essere analizzati anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali adottati dalla medesima Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento.*

*Tutto ciò considerato, in ragione anche dell'urgenza derivante dalla necessità di pervenire a possibili accordi con le autorità di regolazione confinanti in tempi ristretti, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte all'intero impianto qui delineato, entro e non oltre il 12 settembre 2005, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione.*

### **AVVISO**

Per illustrare ed eventualmente chiarire i principali elementi contenuti nel presente documento, nonché i contenuti dei predetti orientamenti della Commissione europea in seguito allo svolgimento del prossimo Forum dei regolatori nel settore elettrico che si terrà a Firenze nei giorni 1 e 2 settembre 2005, la Direzione energia elettrica dell'Autorità organizza a Milano il giorno 5 settembre p.v. (ore 10÷13) un seminario aperto a tutti i soggetti interessati. I dettagli logistici del seminario verranno resi noti nell'apposita sezione "Seminari" del sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**

*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

*Direzione energia elettrica*

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: [energiaelettrica@autorita.energia.it](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)

sito *internet*: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## 1. Obiettivi della presente consultazione

Il presente documento per la consultazione indica lo stato di avanzamento del processo per la definizione dei provvedimenti attuativi, per l'anno 2006, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento e formula alcuni orientamenti in merito a possibili metodi adottabili per la predetta attuazione alla luce dell'esperienza pregressa, nonché dei primi elementi emersi in sede di confronto tecnico nell'ambito del gruppo di lavoro promosso dall'Autorità congiuntamente con le autorità di regolazione dei paesi confinanti della frontiera settentrionale interessati dalla piena attuazione del Regolamento (vale a dire Francia e Austria). Tali collaborazioni si rendono necessarie al fine di una attuazione congiunta, armonizzata e pienamente trasparente delle citate disposizioni del Regolamento che, inoltre, all'articolo 9, prevede espressamente che nell'esercizio delle loro competenze le autorità nazionali di regolamentazione, se necessario per realizzare gli obiettivi del Regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione Europea.

Come, peraltro, rilevato nel documento per la consultazione 11 marzo 2005, l'anno 2005 ha visto una estrema frammentazione delle metodologie utilizzate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione. Ciò, oltre a indurre un incremento degli oneri amministrativi, potrebbe comportare una scarsa efficienza nella gestione delle procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto, nonché nella valorizzazione e nell'allocazione della medesima. A partire da tali considerazioni, l'Autorità intende perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di armonizzare le predette metodologie, nel rispetto degli ordinamenti legislativi nazionali e tenendo in considerazione, per quanto possibile, gli interessi dei diversi soggetti coinvolti dati i vincoli stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento.

## 2. Esiti della consultazione avviata in data 11 marzo 2005

L'iniziativa di consultazione fin dalle prime fasi decisionali per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006 è stato accolto con grande favore. I soggetti interessati hanno espresso un buon grado di condivisione delle analisi effettuate dall'Autorità relativamente al confronto delle diverse metodologie applicate dai Paesi confinanti all'Italia nell'ambito delle assegnazioni autonome dell'anno 2005.

Per quanto riguarda la soluzione da adottarsi per l'anno 2006, la maggioranza degli operatori hanno espresso una preferenza per la continuazione del metodo S1, come applicato nel 2005 (assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tramite il meccanismo di *market splitting* attualmente in vigore in Italia e attuato, dal punto di vista procedurale, per mezzo della soluzione zonale del mercato dell'energia elettrica del giorno prima (MGP) e distribuzione di diritti di importazione su base annuale equivalenti alla totale copertura dei differenziali di prezzo che si producono tra le zone adiacenti alle frontiere elettriche).

I soggetti interessati hanno inoltre espresso l'assoluta necessità di pervenire ad una armonizzazione delle metodologie e delle tempistiche adottate per l'assegnazione della capacità di trasporto da parte dei diversi paesi appartenenti alla regione centro-meridionale europea. A tal proposito si è rilevata una sensibile necessità di pervenire ad assegnazioni congiunte e/o coordinate.

Infine, i soggetti interessati hanno espresso particolari preoccupazioni circa la possibilità di:

- a) esercizio di potere di mercato da parte degli operatori dominanti con effetti incidenti sugli esiti delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto nell'applicazione di metodi di mercato che prevedano una valorizzazione della medesima capacità di trasporto non accompagnati da opportune misure tese alla riduzione di tale potere;
- b) assegnazioni di capacità di trasporto scarsamente trasparenti da parte di gestori di rete a favore di imprese nazionali ancora legate societariamente a detti gestori. Tale fenomeno, oltre

che per i paesi non incisi direttamente dalle disposizioni di cui alle direttive europee (vale a dire la Svizzera), desta preoccupazione anche per altri paesi dell'Unione Europea, benché l'*unbundling* della trasmissione rispetto alla generazione e alla vendita sia posto dalle direttive europee come requisito essenziale per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

### **3. Obiettivi per l'attuazione nell'anno 2006 delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento**

Alla luce di quanto predetto, l'Autorità intende attuare un processo teso al perseguimento, quanto più possibile, dei seguenti obiettivi:

- OB1 effettuazione di procedure congiunte (possibilmente coordinate) per l'assegnazione di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione che consentano il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;
- OB2 efficiente utilizzazione della capacità di trasporto con possibilità di messa a disposizione della capacità assegnata, ma non utilizzata dai soggetti assegnatari;
- OB3 introduzione di elementi tesi ad incrementare la flessibilità per gli operatori anche alla luce del fatto che, date le condizioni di mercato dell'energia elettrica in ambito europeo, viene meno, in alcune ore (in particolare nelle ore notturne), la convenienza all'utilizzo esclusivamente unidirezionale in importazione della capacità di interconnessione;
- OB4 compatibilità delle procedure di assegnazione con il Regolamento e, nel contempo, con le legislazioni vigenti in ambito nazionale degli Stati membri, tenendo in considerazione gli interessi dei soggetti coinvolti;
- OB5 adozione di misure tese alla riduzione del rischio di esercizio di potere di mercato con potenziali effetti negativi sugli esiti dell'assegnazione della capacità di trasporto;
- OB6 attuazione di procedure gestibili in maniera congiunta da differenti gestori di rete pur in assenza di procedure codificate di accoppiamento tra i diversi sistemi di mercato.

### **4. Esiti delle discussioni tecniche preliminari con le autorità di regolazione dei paesi confinanti**

Come detto in precedenza, sulla base degli esiti del processo di consultazione avviato in data 11 marzo 2005, gli Uffici dell'Autorità e gli uffici delle autorità di regolazione di Francia (*Commission de régulation de l'énergie*) e Austria (*E-Control*) hanno promosso una collaborazione tecnica tesa all'analisi di possibili soluzioni che tengano conto dei predetti esiti, nonché delle problematiche emerse nell'applicazione dei diversi metodi di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'Italia in ciascun contesto nazionale.

Nell'ambito di tale gruppo di lavoro sono emerse considerazioni riguardo:

- a) all'attuazione delle disposizioni del Regolamento effettuate dall'Italia, per l'anno 2005, tramite il cosiddetto "metodo S1". Particolari elementi di criticità sono stati ravvisati, da parte dei regolatori esteri, nella presenza di una zona virtuale rappresentativa dello stato estero in luogo di un reale accoppiamento tra procedure di mercato e nella presenza di un'assegnazione dei diritti di importazione (*CCCI*) mediante un metodo di natura distributiva (pro rata dei *CCCI*) a copertura del rischio di prezzo connesso al metodo S1. È emerso, inoltre, che il permanere di tali criticità costituirebbe elemento ostativo all'attuazione di una procedura congiunta con il metodo S1;
- b) alla necessità di pervenire all'attuazione di assegnazioni congiunte (e coordinate) di capacità di trasporto. L'assegnazione congiunta è stata riconosciuta come elemento di fondamentale importanza per l'incremento dell'efficienza allocativa;
- c) all'opportunità di adottare metodi per la riduzione della possibilità di esercizio di potere di mercato incidente sugli esiti dell'assegnazione di capacità di trasporto. In particolare, è stata considerata la necessità di apportare correttivi ai metodi di mercato classicamente intesi (quali, ad esempio, l'asta esplicita adottata dalla Francia per il 2005) in assenza dei quali, la

valorizzazione della capacità di trasporto rischierebbe di essere distorta da condotte improntate dalle strategie degli operatori dominanti nei sistemi elettrici interconnessi. Tale conclusione comporterebbe, peraltro, il mancato perseguimento dell'obiettivo di cui al Regolamento di fornire segnali economici efficienti ai gestori di rete e agli operatori di mercato;

- d) all'assegnazione diretta di capacità di trasporto a contratti di natura pluriennale ove tali assegnazioni siano collegabili a condotte derivabili dalle problematiche richiamate al precedente punto 2, lettera b).

## 5. **Orientamenti per l'attuazione per l'anno 2006 delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento**

Sulla base dell'insieme degli elementi emersi, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i propri orientamenti circa l'attuazione, per l'anno 2006, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento. I seguenti orientamenti non sono ancora stati condivisi con le predette autorità di regolazione né, tantomeno, lo sono stati nell'ambito del gruppo di lavoro regionale promosso dalla Commissione europea. Al contrario, sebbene la formulazione dei presenti orientamenti già tenga conto degli elementi preliminarmente emersi in sede di prima discussione con le citate autorità, i medesimi vengono preventivamente sottoposti ad opportuna consultazione con riferimento al contesto italiano, al fine di acquisire elementi propri di detto contesto, in vista del prosieguo delle predette attività di confronto tecnico che precederanno la possibile adozione di accordi tra autorità per l'anno 2006 in tema di scambi trasfrontalieri di energia elettrica.

Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche di ognuno degli orientamenti proposti (l'ordine di esposizione non riflette alcun ordine di preferenza).

### **Orientamento 1: continuazione del metodo S1**

La gestione delle congestioni potrebbe avvenire sulla base del metodo di asta implicita compresa nel metodo S1 già adottato nell'anno 2005, mentre l'assegnazione di diritti di importazione di energia elettrica (CCCI) potrebbe avvenire tramite procedura concorsuale anziché mediante l'adozione di un metodo distributivo.

Resta ferma la possibilità di intervento dell'Autorità nella determinazione delle regole concorsuali per l'assegnazione dei CCCI al fine di rimuovere i rischi connessi con l'esercizio di potere di mercato alla pari di quanto già effettuato con la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/04.

La continuazione del metodo S1 consentirebbe anche la valorizzazione degli sforzi posti in essere nell'anno 2005 dal Gestore della rete per l'approntamento delle necessarie procedure per l'attuazione di tale metodo, consentendo di evitare ulteriori aggravii di costi per l'approntamento di nuove procedure. C'è da osservare che, tuttavia, tale soluzione recepirebbe solo in parte le osservazioni mosse dai regolatori esteri in quanto continuerebbero a permanere operative le zone virtuali estere, necessarie in mancanza di un coordinamento tra i diversi mercati dell'energia elettrica, quali zone di formazione di prezzi esteri con il rischio di non pervenire ad un accordo per l'assegnazione di tipo congiunto.

L'Autorità indagherà con i regolatori esteri la possibilità di rimuovere le loro perplessità nel caso in cui dovessero essere trovate soluzioni di accoppiamento tra mercati nazionali che possano essere rese operative per l'anno 2006.

Date le caratteristiche dell'orientamento proposto, gli obiettivi di efficienza e di flessibilità sarebbero facilmente raggiungibili.

In termini di obiettivi prefissati il presente metodo è valutabile come segue:

<b>Obiettivo</b>	<b>OB1</b>	<b>OB2</b>	<b>OB3</b>	<b>OB4</b>	<b>OB5</b>	<b>OB6</b>
<b>Perseguibilità</b>	molto bassa	alta	alta	alta	alta	Bassa

## **Orientamento 2: assegnazione esplicita di capacità di trasporto**

Il presente orientamento può essere ottenuto mediante l'attuazione di uno dei metodi indicati nei seguenti moduli, ovvero da una combinazione dei medesimi.

Tratto comune del presente orientamento è la definizione delle condizioni per la determinazione dei soggetti intitolati a richiedere l'assegnazione di capacità di trasporto. In particolare, si propone che la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto sia consentita a clienti finali italiani (per punto di spacciamento) o a soggetti terzi che agiscono su mandato dei clienti italiani in ragione del fabbisogno minimo continuativo di potenza prelevata nei dodici mesi precedenti l'assegnazione (capacità massima richiedibile dal soggetto *i-esimo*, *CMR<sub>i</sub>*) valutata:

- a) nel caso di clienti finali dotati di misuratore orario, come il valore minimo di potenza oraria prelevata rilevata sulla base del profilo orario di prelievo del cliente finale (ovvero della somma dei profili orari di prelievo di clienti finali dotati di misuratore orario ricompresi nel medesimo punto di spacciamento) ad eccezione delle ore corrispondenti ai periodi di manutenzione;
- b) nel caso di clienti finali non dotati di misuratore orario (ovvero nel caso di insiemi di clienti finali non dotati di misuratore orario ricompresi nel medesimo punto di spacciamento), come potenza media prelevata nei dodici mesi precedenti l'assegnazione moltiplicata per un fattore riduttivo pari al rapporto tra il fabbisogno minimo e il fabbisogno massimo del sistema elettrico nazionale, entrambi valutati al netto della somma dei profili orari di prelievo di cui alla precedente lettera a)<sup>1</sup>.

In termini di obiettivi prefissati il presente orientamento, a condizione di opportune combinazioni dei metodi proposti è valutabile come segue:

Obiettivo	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Perseguibilità	alta	alta	alta	alta	alta	alta

### **Modulo A: asta esplicita con limiti alle quantità richieste sulla base del prezzo offerto**

La valorizzazione della capacità di trasporto sull'interconnessione con la Francia effettuata nell'anno 2005 tramite il metodo di asta esplicita ha messo in risalto diversi fenomeni. In particolare si rileva che:

- a) come già indicato nel documento per la consultazione 11 marzo 2005, la prima assegnazione (a dicembre 2004 per gennaio 2005) è stata caratterizzata da una scarsa correlazione tra i prezzi offerti sull'asta di dicembre e la valorizzazione della capacità di trasporto che poteva essere dedotta da parte degli operatori. Detta valorizzazione è effettuata mediante la valutazione del differenziale di prezzo tra zona Nord e Francia atteso nel mese rispetto al quale l'assegnazione si riferisce. Per quanto riguarda il mese di gennaio 2005, tale valorizzazione si ottiene dalla differenza della previsione di prezzo spot nella zona Nord dell'Italia per il mese di gennaio 2005, valutato sulla base dell'analogo prezzo spot realizzatosi nel mese di dicembre 2004, e la valorizzazione dei prodotti *forward* mensili riferiti a gennaio 2005 quotati in Francia (Powernext) e in Germania (EEX) nei giorni precedenti l'assegnazione. In particolare, è risultato che i prezzi espressi nell'asta di dicembre 2004 (per gennaio 2005) sono stati di molto superiori rispetto alla predetta differenza;
- b) il differenziale di prezzo tra la media dei prezzi *spot* nella zona Nord nel mese di gennaio 2005 e la valorizzazione dei prodotti *forward* mensili riferiti a gennaio 2005 quotati in Francia (Powernext) e in Germania (EEX) nei giorni precedenti l'assegnazione è stato di molto

<sup>1</sup> Ai fini di tale valutazione, i valori di fabbisogno del sistema elettrico nazionale potrebbero essere altresì ridotti della potenza corrispondente ai prelievi dei clienti del mercato vincolato, nonché degli impianti di pompaggio e degli autoconsumi.

superiore sia al differenziale di prezzo di cui alla precedente lettera a) che ai prezzi di assegnazione dell'asta (cfr. figura 1);

- c) a partire dal mese di marzo e fino al mese di luglio si è registrata una controtendenza a sovravalorizzare la capacità di trasporto rispetto al reale valore espresso successivamente dal mercato (cfr. figura 1).




Figura 1<sup>2</sup>

Quanto indicato denota un'oggettiva difficoltà da parte degli operatori di mercato ad esprimere la corretta valorizzazione della capacità di trasporto. Ciò è dovuto, con ogni probabilità, alla difficoltà da parte del mercato di stimare correttamente il prezzo nella zona Nord. Tale difficoltà deriva, tra l'altro, dal fatto che i prezzi nella zona Nord possono dipendere anche dalla quantità di capacità di trasporto nella disponibilità di operatori in grado di influenzare detti prezzi. Ciò, non solo produce effetti negativi in termini di prezzi nella zona Nord, ma produce anche una evidente asimmetria informativa tra i vari operatori di mercato potenziali assegnatari di capacità di trasporto<sup>3</sup>. Pertanto, considerazioni relative alla promozione della concorrenza a all'equità tra gli operatori, consigliano di limitare le quote di capacità produttiva che ciascun operatore può ottenere offrendo prezzi molto elevati. Tale misura tende ad evitare la possibilità che consistenti quote di capacità di trasporto siano assegnate a quei soggetti in grado di influenzare i prezzi nella zona Nord, anche in funzione della capacità di trasporto ai medesimi assegnata, ovvero a limitare l'errore compiuto nella valutazione di detta capacità da parte di operatori non in grado di influenzare i prezzi nella zona Nord, ovvero a scoraggiare strategie collaborative di alcuni operatori con quello dominante.

Al fine di contenere i fenomeni sopra descritti, il metodo che si intende adottare potrebbe essere formulato come composto dai seguenti elementi:

- E1. Gestione della congestione sulla rete di interconnessione mediante assegnazione esplicita congiunta della capacità di trasporto con determinazione del prezzo sulla base della regola *pay as bid*.
- E2. Accesso alla procedura di assegnazione della capacità (in importazione) consentito esclusivamente ai clienti italiani (per punto di dispacciamento) o a soggetti terzi che agiscono su mandato dei clienti italiani secondo le modalità precedentemente indicate.

<sup>2</sup> In figura *min price*, *max price* e *avg price* indicano rispettivamente il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio relativo alla capacità di trasporto assegnata nell'asta effettuata nel mese (N-1) per il mese N. *D(PN-PNXT)* è il differenziale di prezzo tra la zona Nord (media dei prezzi orari di vendita nella zona Nord in GME) e *Powernext* (media del prezzo della copertura mensile in vendita nei giorni precedenti l'effettuazione dell'asta).

<sup>3</sup> Tale fenomeno è stato mostrato nell'Appendice 1 al documento per la consultazione 11 marzo 2005.

E3. Limitazione delle quantità richieste secondo una funzione quantità-richiedibile/prezzo-offerto definita a priori secondo quanto illustrato in figura 2.




Figura 2

Sono individuati  $n$  prezzi di soglia e per ciascun prezzo di soglia è data la quantità massima (in percentuale sulla  $CMR_i$ ) che può essere richiesta offrendo prezzi superiori al prezzo di soglia, vale a dire:

- per prezzi uguali o superiori a  $p_1$  non può essere richiesta una quantità complessivamente superiore a  $q_1 * CMR_i$
- per prezzi compresi tra  $p_1$  e  $p_2$ , non può essere richiesta una quantità complessivamente superiore a  $q_2 * CMR_i$
- ...
- per prezzi compresi tra  $p_n$  e  $p_{n+1}$ , non può essere richiesta una quantità complessivamente superiore a  $q_{n+1} * CMR_i$

L'insieme delle richieste effettuate dai ciascun soggetto non può superare la quantità  $CMR_i$ .

Infine potrebbe essere introdotta una condizione di determinazione del prezzo offerto tale per cui i prezzi espressi nelle offerte devono differire di una quantità discreta prefissata o di suoi multipli.

### **Modulo B: meccanismi di countertrading**

La gestione delle congestioni attuata mediante meccanismi di assegnazione esplicita della capacità potrebbe essere supportata a complemento mediante l'introduzione di meccanismi di *countertrading*; ciò anche in ragione del fatto che la capacità di trasporto, nel corso dell'anno, è soggetta a numerose riduzioni. Tale meccanismo avrebbe il pregio di rendere certa la capacità assegnata contribuendo alla valorizzazione della medesima.

Tale metodo potrebbe, altresì, essere utilizzato per ampliare (seppur in maniera limitata) l'offerta derivante da contratti di approvvigionamento all'estero. In tale contesto, continuano a valere le considerazioni svolte relativamente al modulo A e, pertanto, il meccanismo di assegnazione della capacità di trasporto dovrebbe essere effettuato in maniera analoga a quanto già indicato in tale modulo. In aggiunta, i parametri della curva di condizionamento delle offerte di cui al modulo A potrebbero essere posti in relazione agli esiti di procedure di *countertrading* effettuate come di seguito indicate.

In tutte le situazioni in cui la capacità effettivamente disponibile per il transito di energia elettrica in un determinato senso su una frontiera (ad es. in importazione verso l'Italia) si trovasse ad essere insufficiente rispetto alla capacità assegnata agli operatori, il Gestore della rete dovrebbe concludere ed eseguire una transazione commerciale in senso opposto (in esportazione nell'esempio prima citato) finalizzata a rendere compatibile l'insieme delle transazioni commerciali con la capacità

disponibile. Il meccanismo di *countertrading* potrebbe, quindi, essere effettuato dal Gestore della rete mediante la formulazione di un'offerta di acquisto nel MGP nella zona virtuale.

Alternativamente, il meccanismo di *countertrading* potrebbe essere organizzato come segue<sup>4</sup>:

- a) il Gestore della rete procede a selezionare, mediante una procedura concorsuale, degli operatori in immissione disposti ad esportare energia elettrica (offerte in quantità/prezzo con selezione delle offerte più economiche);
- b) tali operatori, su richiesta del Gestore della rete effettuata con congruo anticipo rispetto al MGP, si impegnano a presentare su MGP programmi di immissione nella zona italiana ove dispongono di capacità produttiva e programmi di prelievo in una determinata zona virtuale;
- c) a fronte di tale programmazione, detti soggetti ricevono dal Gestore della rete un corrispettivo unitario, in ciascuna ora, pari a:  $p_{virt} - p_{AEPX}$ , maggiorato di un corrispettivo  $K$  pari al prezzo selezionato nella procedura concorsuale di cui alla lettera a), dove:  
 $p_{virt}$  = prezzo orario di vendita nella zona virtuale su MGP  
 $p_{AEPX}$  = media aritmetica dei prezzi orari su *Powernext* ed *EEX*
- d) la selezione di cui alla lettera a) potrebbe avvenire su base annuale;
- e) gli oneri derivanti dall'attuazione di tale meccanismo possono essere coperti, compatibilmente con quanto indicato all'articolo 6, comma 6, del Regolamento, tramite i proventi della procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di trasporto e, per l'eventuale parte residuale, per mezzo di un apposito corrispettivo analogamente a quanto previsto nell'ambito del comma 36.1 della deliberazione n. 168/03.

### **Modulo C: assegnazione combinata di capacità di trasporto e di risorse nazionali nella disponibilità del Gestore della rete**

I precedenti moduli A e B recano alcune misure atte alla promozione della concorrenza. Tali misure rappresentano un insieme suscettibile di ulteriori sviluppi che potrebbero essere valutati, sempre in correlazione con gli esiti delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto, con riferimento all'assegnazione, in ambito italiano, delle ulteriori risorse disponibili per l'approvvigionamento di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete (ad es. energia CIP6).

#### **6. Sviluppi futuri**

In associazione al metodo di cui all'orientamento 2, l'Autorità in accordo con i colloqui tecnici intercorsi con i regolatori esteri intenderebbe introdurre una assegnazione congiunta sperimentale di capacità di trasporto attraverso meccanismi di *market coupling* i cui dettagli tecnici sono tuttora oggetto di studio. Tale assegnazione dovrebbe comunque riguardare una porzione molto limitata di capacità di trasporto.

#### **7. Contratti pluriennali**

Per quanto concerne il trattamento dei contratti pluriennali, continua a valere quanto già indicato al punto 11 del documento per la consultazione pubblicato in data 6 agosto 2004. Inoltre, a tali valutazioni dovranno essere aggiunte quelle relative alla sussistenza di assegnazioni (da parte di gestori di rete esteri nell'ambito della capacità di trasporto dai medesimi autonomamente gestita ai fini dell'assegnazione) riservate a contratti pluriennali del mercato libero che, ad una prima analisi, sembrerebbero non essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento. Resta inteso che, a meno di accordi espliciti fondati su precise disposizioni normative, la messa a disposizione dell'intera capacità di trasporto da parte dei diversi paesi interessati rimane condizione

---

<sup>4</sup> Tale modalità di effettuazione del servizio di *countertrading* è già stata oggetto di indagine congiunta tra l'Autorità e il Gestore della rete che ha provveduto a formulare l'ipotesi in esame mediante lettera in data 3 febbraio (prot. Autorità n. 002347 in pari data).

imprescindibile per l'attuazione di procedure congiunte con l'Italia di assegnazione di capacità di trasporto.

#### **8. Trattamento dei proventi delle procedure concorsuali**

Per quanto riguarda l'applicazione dei principi di cui al Regolamento relativi all'utilizzo degli eventuali proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, si segnala che l'Autorità ravvisa l'opportunità che tali proventi siano destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale attuazione di meccanismi di *countertrading*, ovvero alla riduzione di corrispettivi per l'accesso e l'utilizzo delle reti elettriche, ivi inclusi i corrispettivi di dispacciamento per i clienti finali italiani.